

COMUNE DI CELLERE

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI E FINALITA'

01. IL COMUNE DI CELLERE RAPPRESENTA LA COMUNITA' DI TUTTI COLORO CHE VIVONO NEL TERRITORIO COMUNALE, NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO SECONDO I PRINCIPI DETTATI DALLE LEGGI.

ART. 02

TERRITORIO E SEDE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KQ. 37,16 CONFINANTE CON I COMUNI DI VALENTANO, PIANSANO, ARLENA DI CASTRO, CANINO TESSENNANO, ISCHIA DI CASTRO.

02. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NEL CAPOLUOGO.

03. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

ART. 03

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL PRIMO COMMA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 04

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI COMUNE DI CELLERE (VITERBO).

02. NELLE CERIMONIE E NELLE PUBBLICHE RICORRENZE SI PUO' ESIBIRE LO STEMMA E IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA CON D.P.C.M. N. 2253 IN DATA 29.05.1981 .

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

TITOLO 02

ORGANI ELETTIVI

ART. 05

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 06

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.
02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLE LEGGI, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 07

COMPETENZE DEL CONSIGLIO

01. LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITA DALLA LEGGE.

ART. 08

SESSIONI E CONVOCAZIONI

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.
02. LE SESSIONI ORDINARIE SONO QUELLE IN CUI IL CONSIGLIO, IN UNA O PIU' RIUNIONI, E' CONVOCATO PER L'APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO.
03. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE, SENTITA LA GIUNTA, FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.
04. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI AL COMMA 03 , IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 09

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO', AL SUO INTERNO, COSTITUIRE COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE E SPECIALI.
02. IL REGOLAMENTO DETERMINA IL NUMERO DEI COMPONENTI, LE MATERIE DI COMPETENZA ED IL FUNZIONAMENTO DELLE MEDESIME.
03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI, PROFESSIONISTI, ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.
04. LE COMMISSIONI COMUNALI, AI SENSI DELL' ARTT. 31 , COMMA 01 , L. 142/90 SONO PUBBLICHE.

ART. 10

CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI RAPPRESENTANO LA COMUNITA' CHE LI HA ELETTI ED ALLA QUALE DEBBONO COSTANTEMENTE RISPONDERE.
02. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DI CONSIGLIERE SONO REGOLATI DALLE LEGGI.
03. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL CONSIGLIERE

CHE NELLA ELEZIONE A TALE CARICA E' RISULTATO IL PRIMO DEGLI ELETTI.

04. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

ART. 11

FUNZIONI DEI CONSIGLIERI

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI CONSIGLIERI DI CUI AGLI ARTT. 31 E 45 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142

:

- DI INIZIATIVA SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTE A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO;
- DI OTTENERE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO;
- DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI;
- DI CHIEDERE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PER DIBATTERE QUESTIONI SPECIFICHE;
- DI PROMUOVERE LA SOTTOPOSIZIONE A CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DEGLI ATTI DELLA GIUNTA AI SENSI DEL COMMA 02 E COMMA 04 DELL' ARTT. 45 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

ART. 12

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

ART. 13

GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. OPERA CON TRASPARENZA ED EFFICIENZA, RISPETTANDO GLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E GLI INDIRIZZI DA ESSO SUGGERITI.

03. COLLEGIALMENTE ESAMINA E SUGGERISCE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 14

ELEZIONI E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.

04. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 15

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DA UN NUMERO DI ASSESSORI PARI AL NUMERO MASSIMO CONSENTITO DALL' ARTT. 33 LEGGE N. 142 DELL' 08 GIUGNO 1990 .

ART. 16

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA.

ART. 17

COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AL CONSIGLIO E CHE RIENTRINO NELLA SUA COMPETENZA.

02. LA GIUNTA PROVVEDE ALLA GESTIONE FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E PATRIMONIALE IVI COMPRESA QUELLA DEL PERSONALE, FATTI SALVI I POTERI ESPRESSAMENTE RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE.

03. COMPETE ALLA GIUNTA FORMULARE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO E DELIBERARE IN ORDINE ALLE SEGUENTI MATERIE:

- A) LITI ATTIVE E PASSIVE, RINUNCE E TRANSAZIONI;
- B) CONTRATTI NON RISERVATI DALLA LEGGE ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO;
- C) PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE;
- D) VARIAZIONI PROGETTUALI ED ALTRE PERIZIE CONCERNENTI OPERE PUBBLICHE PURCHE' NON COMPORINO UN INCREMENTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVO APPROVATO DAL CONSIGLIO;
- E) ATTI TECNICI E CONTABILI ATTINENTI OPERE PUBBLICHE, FINO AL COLLAUDO;
- F) IMPEGNI DI SPESA, FATTE SALVE LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO;
- G) ADOTTARE IN VIA DI URGENZA LE DELIBERAZIONI ATTINENTI LE VARIAZIONI DI BILANCIO, SOTTOPONENDOLE A RATIFICA CONSILIARE, PENA DECADENZA, NEI TEMPI STABILITI DALLA LEGGE;
- H) CONCESSIONI CIMITERIALI;
- I) ADOTTARE PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LE ASSUNZIONI, LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, FERMO RESTANDO

LE COMPETENZE RISERVATE AL CONSIGLIO O AD ALTRI ORGANI;

L) STORNI DI SOMME DAL FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO.

04. LA GIUNTA, IN SEDE DI ADOZIONE DI UNA DELIBERAZIONE, HA FACOLTA' DI DISPORNE LA SOTTOPOSIZIONE ALL'ESAME DELL'ORGANO DI CONTROLLO AI SENSI DELL' ARTT. 45 COMMA 01 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

05. ANNUALMENTE, NELLA SEDUTA AVENTE ALL'ORDINE DEL GIORNO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO, LA GIUNTA PRESENTA AL CONSIGLIO

UNA RELAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITA'.

ART. 18

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUALORA LA DISCUSSIONE PORTI A VALUTARE LE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA PERSONA O AD ESAMINARNE L'AZIONE.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI O APPREZZAMENTI SU "PERSONE" IL

PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN "SEDUTA PRIVATA"

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATE DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO, DAL CONSIGLIERE ANZIANO PER IL CONSIGLIO, DALL'ASSESSORE DELEGATO PER LA GIUNTA, IN LORO ASSENZA DAL COMPONENTE PIU' ANZIANO DI ETA', FRA I PRESENTI.

ART. 19

SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI D'INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DEL SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTORGANIZZAZIONE DELLE

COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 20

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- E) PUO' DELEGARE LA FIRMA DI ATTI STRUMENTALI E DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, ECCETTO LE ORDINANZE, AI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI ED AL SEGRETARIO COMUNALE;
- F) PROMUOVE E ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- G) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- H) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- I) RILASCIATAUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE, SALVO DELEGHE;
- L) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONI D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- M) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
- N) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;
- O) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- P) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI DEGLI ESERCIZI COMUNALI;
- Q) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI, NE AFFIDA IL ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 21

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI L'ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE.

ART. 22

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO: QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE;
- B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI;
- D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA CHE PRESIEDE.

02. IL SINDACO PUO' DELEGARE AI SINGOLI ASSESSORI, PER DETERMINATI GRUPPI DI MATERIE, LE SEGUENTI FUNZIONI:

- A) DIRETTIVE AGLI UFFICI SIA IN ORDINE ALLA PREDISPOSIZIONE CHE ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNALI;
- B) INIZIATIVE E PROPOSTE RIGUARDO ALLA COMPETENZA DELLA GIUNTA;
- C) CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DI COMMISSIONI CONSULTIVE.

ART. 23

VICESINDACO

- 01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.
- 02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, IL SINDACO E' SOSTITUITO DALL'ASSESSORE DELEGATO.
- 03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO E AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 03

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI (SEGRETARIO COMUNALE)

ART. 24

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

- 01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.
- 02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
- 03. IL RAPPORTO D'UFFICIO ED IL RAPPORTO DI SERVIZIO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO REGOLATI DA NORME STATALI E DA NORME COMUNALI CON ESSE COMPATIBILI.
- 04. IL SEGRETARIO COMUNALE PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA.

05. STIPULA I CONTRATTI IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE, ESCLUSI QUELLI IN CUI SIA UFFICIALE ROGANTE, NEL RISPETTO DELLE DELIBERAZIONI A CONTRATTARE.

ART. 25

VICE SEGRETARIO

01. IL VICESEGRETARIO, PURCHE' IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE PER IL POSTO RICOPERTO, SVOLGE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE, LO COADIUVA E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

ART. 26

PRINCIPI ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. GLI UFFICI PROFESSIONALI DEL COMUNE A CARATTERE PERMANENTE SONO ARTICOLATI IN SETTORI.

02. IL SETTORE E' L'UFFICIO CUI SONO AFFIDATE LE ATTIVITA' APPARTENENTI AD UNA AREA DETERMINATA O A PIU' AREE ACCORPATE.

03. IL SETTORE PUO' ESSERE COMPOSTO DA PIU' UFFICI.

04. I DIPENDENTI PREPOSTI AI SETTORI SONO RESPONSABILI DEI SERVIZI AFFIDATI AI SETTORI STESSI E COME TALI ESPRIMONO I PARERI OBBLIGATORI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI.

05. I DIPENDENTI PREPOSTI AI SETTORI SONO ALTRESI' RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

06. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA I RAPPORTI ORGANIZZATIVI TRA GLI UFFICI PROFESSIONALI E TRA ESSI E GLI UFFICI ONORARI. PRESCRIVE L'INTERNATO E LA SUPPLENZA AFFINCHE' GLI UFFICI SIANO SEMPRE DOTATI DI UN PREPOSTO IDONEO.

07. IL REGOLAMENTO PREVEDE ALTRESI' LA POSSIBILITA' CHE I DIPENDENTI SIANO ADDETTI TEMPORANEAMENTE AD ALTRI UFFICI PERMANENTI O TEMPORANEI CONTINUANDO O MENO AD ASSolvere I COMPITI ASSEGNATI PRESSO L'UFFICIO DI APPARTENENZA.

08. IL REGOLAMENTO DETTA NORME PER LA ISTITUZIONE DI UFFICI TEMPORANEI IN OCCASIONE DI ELEZIONI, CENSIMENTI ED ALTRI EVENTI O NECESSITA' DI CARATTERE COMUNALE O SOVRACOMUNALE.

TITOLO 04

SERVIZI

ART. 27

FORME DI GESTIONE

01. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AVENTI PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI RISERVATI ESCLUSIVAMENTE AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI PUBBLICI NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA

ISTITUZIONE

O UNA AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTONO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

ART. 28

AZIENDA SPECIALE

01. L'AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE, DI PROPRIO STATUTO E DI PROPRIO REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATA ESPERIENZA DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 29

ISTITUZIONE

01. L'ISTITUZIONE E' ORGANO STRUMENTALE DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

02. LE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI DEL COMUNE.

03. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

04. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 30

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DAL PROPRIO SENO E TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATA ESPERIENZA IN CAMPO AMMINISTRATIVO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO.

03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 31

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SOVRINTENDE ALL'ISTRUTTORIA E ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO. NEI CASI DI URGENZA, ADOTTA PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 32

IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLA ISTITUZIONE.

ART. 33

NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO CORREDATO DAL CURRICULUM DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PREVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

TITOLO 05

CONTROLLO INTERNO

ART. 34

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI, DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI, AI FINI DEL CONTROLLO SULLA EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE SU ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE

STATUTO.

04. NEL REGOLAMENTO VERRANNO, ALTRESI', INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 35

REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE.

02. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA. INOLTRE SARANNO DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE S.P.A. .

03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI DAL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

TITOLO 06

FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

ART. 36

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE E CONVENZIONE

01. IL COMUNE DEVE PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE DELLA PROPRIA COMUNITA'. A TAL FINE SVILUPPA RAPPORTI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA, CON LA REGIONE, CON LO STATO, CON LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA CON ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATI, ANCHE ATTRAVERSO CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA, COSTITUZIONE DI CONSORZI, ISTITUZIONE DI STRUTTURE PER ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 37

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE I SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE

L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

02. LA CONVENZIONE OLTRE A CONTENERE GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI

CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI LA RELATIVA CONVENZIONE, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 38

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER REALIZZARE OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE SONO DI PARTICOLARE ENTITA' ED INVESTONO L'INTERESSE DI PIU' SOGGETTI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER LA ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAMENTAZIONI DEI RAPPORTI TRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO;

D) IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DELLA GIUNTA COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

TITOLO 07

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 39

VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE, ATTRAVERSO LO STATUTO RICONOSCE IL VALORE DELLE LIBERE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI CITTADINI E VEDE NELLA CITTADINANZA ATTIVA UNO STRUMENTO ESSENZIALE PER METTERE AL CENTRO DELLA VITA DELLA COMUNITA' LOCALE LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI E PER ESTENDERE L'EFFICACIA DELLA DEMOCRAZIA.

02. IL COMUNE, PERTANTO, CONSIDERA SUO COMPITO QUELLO DI VALORIZZARE IL CONTRIBUTO DELLA CITTADINANZA ATTIVA AL GOVERNO DELLA COMUNITA' LOCALE, GARANTENDO AI CITTADINI LA FACOLTA' DI AGIRE PER LA TUTELA DEI DIRITTI, IL DIRITTO DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI, AGLI ATTI, ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI DELLA AMMINISTRAZIONE, IL DIRITTO DI AVANZARE ISTANZE, PROPOSTE E VALUTAZIONI, IL DIRITTO DI INTERLOQUIRE PUBBLICAMENTE CON L'AMMINISTRAZIONE.

03. IN PARTICOLARE, IL COMUNE SI IMPEGNA A SOSTENERE LA CITTADINANZA ATTIVA RIMUOVENDO GLI OSTACOLI CHE NE LIMITANO L'AZIONE, OPERANDO PER GARANTIRE UN CONTINUO COLLEGAMENTO CON GLI ORGANI COMUNALI E RENDENDO DISPONIBILI I PROPRI SPAZI, STRUTTURE E RISORSE IN RELAZIONE AL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI DI INTERESSE GENERALE. IL

COMUNE ORGANIZZA INOLTRE SERVIZI ED UFFICI INFORMATIVI CHE PROMUOVONO E FAVORISCONO LA CITTADINANZA ATTIVA.

ART. 40

CONSULTA

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI UNA CONSULTA, ORGANISMO DI PARTECIPAZIONE, CON FINALITA' GENERALI, ALLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA. PRINCIPIO FONDAMENTALE, NEL PROMUOVERNE LA COSTITUZIONE, CHE VI SIANO INSERITI TUTTI I RAPPRESENTANTI DELLE VARIE ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ESISTENTI O OPERANTI NEL COMUNE.

02. LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATE NELLA CONSULTA POSSONO CHIEDERE INFORMAZIONI SUI PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE AL SINDACO, CHE RISPONDE NELLE FORME E NEI TERMINI PREVISTI PER LE INTERROGAZIONI.

03. APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA.

ART. 41

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. NEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE GLI INTERESSATI HANNO DIRITTO, SE LO RICHIEDONO, DI ESSERE SENTITI NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO SIA DAL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO, SIA DALLA COMMISSIONE CHE DEVE EVENTUALMENTE ESPRIMERE UN PARERE CONSULTIVO.

02. APPOSITO REGOLAMENTO DETTERA' E DETERMINERA' SIA LE NORME DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SIA QUELLI DEI DIRITTI DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

ART. 42

REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELLO ULTIMO QUINQUENNIO.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

A) IL 30% DEL CORPO ELETTORALE;

B) IL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE NEL REGOLAMENTO FISSA I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLE CONSULTAZIONI.

ART. 43

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO 90 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

TITOLO 08

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 44

MODIFICAZIONI ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE COMPRESA L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO, SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 04 COMMA 03 , LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.

03. L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO COMPORTA L'APPROVAZIONE DEL NUOVO.

04. NESSUNA INIZIATIVA PER LA REVISIONE O L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO PUO' ESSERE PRESA, SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL'ULTIMA MODIFICA.

05. UNA INIZIATIVA DI REVISIONE O DI ABROGAZIONE, RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA NEL CORSO DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO STESSO.

ART. 45

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI NEL PRESENTE STATUTO, SONO DELIBERATI ENTRO GIORNI 180 (CENTOOTTANTA) DALLA DATA DI CUI AL COMMA 01 DEL PRESENTE ARTICOLO.

02. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME DEI MEDESIMI REGOLAMENTI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.